



STATUTO SOCIALE

Art. 1

(Costituzione e denominazione)

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile per quanto compatibile e dalle Leggi vigenti in materia, l'Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata **"UNARMA-PENSIONATI Associazione Pensionati delle Forze Armate, di Polizia e Simpatizzanti - APS"**, in breve **"UNARMA PENSIONATI" - APS** qui di seguito detta "Associazione".
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di Promozione Sociale (APS), ai sensi degli Artt. 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro, neppure indiretto, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'Art. 4.
In virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro, adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto Sociale e dagli eventuali Regolamenti che, approvati ed adottati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2

(Sede)

1. L'Associazione ha Sede legale in 00176 Roma (RM), all'indirizzo risultante tempo per tempo presso le Autorità competenti e, allo stato, in Via del Pigneto al civico 198/D-E-F-G.
2. Il trasferimento della Sede legale non comporta modifica statutaria, ma potrà avvenire con Delibera del Consiglio Direttivo fermo restando l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. Il medesimo Consiglio Direttivo, previa Delibera, può inoltre istituire sedi operative dell'Associazione in Italia o all'estero, considerato che l'Associazione può aderire anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
3. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale, si articola in Sezioni puramente operative a carattere locale, prevedendo le figure di "Responsabile di Sezione" e quelle di "Coordinatori Provinciali e Regionali".
L'Associazione, attraverso l'Organo di Governo (Consiglio Direttivo), esercita potere di indirizzo e di controllo su tutte le altre Sedi locali decentrate, le quali, avendo carattere operativo, non godono di propria autonomia istituzionale, patrimoniale ed amministrativa. Le Sezioni locali decentrate hanno la funzione di svolgere sul proprio territorio di competenza le attività istituzionali dell'Associazione, così come programmate e deliberate dalla Sede centrale.

Le entrate economiche sono centralizzate e nessuna Sezione periferica è autorizzata a trattenere proventi da tesseramento. Il Tesoriere dispone le eventuali ripartizioni alle strutture decentrate sulla base delle quote stabilite dall'Organo di Governo (Consiglio Direttivo).

Art. 3
(Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4
(Oggetto e finalità)

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona e nella valorizzazione dei simboli identitari della Repubblica Italiana, con particolare riguardo al Tricolore che, oltre a rappresentare la Bandiera Nazionale, costituisce un potente emblema di coesione, unità e libertà, non solo per gli appartenenti ai Corpi Armati dello Stato ma anche per tutti gli italiani.

L'Associazione è autonoma, libera, apolitica, apartitica ed aconfessionale e si atterra ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura e nella gestione della stessa secondo i principi della democrazia partecipativa, gratuità delle prestazioni dei Volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.

2. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, culturali, educative e di utilità sociale, l'Associazione svolge, prevalentemente in favore di terzi, senza discriminazioni basate su sesso, religione, razza e condizioni socioeconomiche e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei Volontari associati, una o più attività di interesse generale con riferimento all'Art. 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017, tra cui:

- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni in denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, in particolare, è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo volta al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale nell'ovvio rispetto delle Leggi e degli strumenti, della programmazione nazionale, regionale e locale.

Nello specifico e nell'ambito delle attività di interesse generale come sopra individuate, l'Associazione intende perseguire le proprie finalità anche attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- a. azioni di tutela dei diritti amministrativi degli associati che ne fanno richiesta, nella loro qualità di appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia in quiescenza, o in costanza di servizio prossimi alla quiescenza, attraverso la verifica dell'esattezza, e/o la revisione, dei conteggi con cui si è determinato l'assegno di pensione, l'assistenza ai giovani Colleghi in termini di attività di indirizzo volte all'adozione di ideali soluzioni pensionistiche complementari;
- b. iniziative per la prevenzione dei conflitti armati e per favorire la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarietà, l'educazione alla pace nel mondo, il dialogo inter-religioso, al fine di prevenire i conflitti e a garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra gli individui, promuovendo la diffusione della cultura della nonviolenza, dei diritti umani, del ripudio della guerra nell'ambito di quanto previsto dall'Articolo 11 della Costituzione Italiana, dal preambolo della Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;
- c. iniziative per promuovere la cultura della giustizia e della legalità, intesa come sicurezza sociale, civile, ambientale, economica e culturale degli individui, anche mediante dibattiti, seminari, convegni e attività culturali e informative, al fine di contribuire al miglioramento della sicurezza sociale, anche nella prospettiva di riforme legislative e organizzative;
- d. iniziative per promuovere e divulgare gli imprescindibili valori morali, di onestà e solidarietà, tramandando i più alti valori e le tradizioni storiche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia nazionali, la tutela dei simboli della Repubblica, nonché promuovere la sensibilizzazione del comune senso civico;
- e. azioni di tutela dei diritti fondamentali della persona mediante l'assistenza, la vigilanza, il monitoraggio attivo ed iniziative che possano favorire il reciproco aiuto tra individui, ivi compreso l'aiuto a tutte le persone bisognose, al fine di scongiurare eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, nonché per prevenire fenomeni di bullismo e contrastare la povertà educativa.
- f. Iniziative volte alla prevenzione della criminalità e del degrado sociale ed urbano, anche in collaborazione con le Forze dell'Ordine, la Magistratura e con tutte le Istituzioni pubbliche e private, nazionali e locali all'uopo preposte, svolgendo opere di tipo culturale e sociale all'interno di tutti gli ambienti sociali e civili, nonché all'interno degli Istituti di formazione scolastica ed universitaria, in ambiti assistenziali quali ospedali, cliniche, case di cura e di riposo e centri di accoglienza, realizzando in particolare iniziative di assistenza e di informazione/formazione finalizzate alla prevenzione e alla sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla prevenzione del crimine informatico (*cybercrime*).
- g. iniziative a favore della tutela e dei diritti del fanciullo e del minore, secondo i dettami della Convenzione dell'ONU del 1989, ratificata in Italia con la Legge 176/1991 e della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, ratificato in Italia dalla Legge 77/2003 contro la pornografia minorile, la pedofilia, lo sfruttamento lavorativo minorile, il matrimonio combinato con minori, lo sfruttamento delle immagini dei minori, condividendo e promuovendo i principi previsti dalla Carta di Treviso del 1990;

- h. iniziative e interventi finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente e dell'utilizzazione attenta di tutte le risorse ambientali marittime e montane, nonché alla preservazione dei beni culturali, storici e paesaggistici.
3. L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'Art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.
4. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
5. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite Convenzioni, ovvero con altri Enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 (Associati)

1. Possono aderire liberamente all'Associazione tutti i cittadini che condividano gli scopi dell'Associazione e tutti gli appartenenti, in servizio e/o in congedo, ai Corpi armati dello Stato (Forze Armate, Forze di Polizia ad ordinamento sia militare che civile), nonché appartenenti anche ai Corpi di Polizia Locale, Polizia Provinciale, Guardie Particolari Giurate, Operatori del Soccorso Pubblico, nonché gli appartenenti alle Forze Armate e Forze di Polizia di altri paesi membri dell'Alleanza Atlantica (NATO) e dell'Unione europea (UE) ufficialmente riconosciuti come tali.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto Sociale, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel Libro dei Soci. Lo stesso varrà per i Soci Sostenitori.
6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.





- Art. 6**
(Diritti e doveri degli associati)

- Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
 - L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun Associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
 - Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto Sociale, di consultare i Libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
 - Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto Sociale, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- Volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- Non è ammesso per i Volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al Volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
 - Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7
(Perdita della qualità di Associato)

- decesso;
- dimissioni: ogni Associato può recedere volontariamente dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa;
- esclusione: la qualità di Associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale Regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che

rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito l'Associato interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato, ovvero comunicazione via PEC, che potrà ricorrere entro trenta giorni all'Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

Art. 8 **(Organi dell'Associazione)**

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) Organo di controllo (eventuale);
- e) Organo di revisione (eventuale).

2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata di tre anni; per gli Associati che ricoprono cariche e ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute ai sensi dell'Art. 6 del presente Statuto Sociale.

Ai componenti degli Organi Sociali, ad eccezione di quelli di cui all' Art. 30, comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'Art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 9 **(Composizione e attribuzioni dell'Assemblea degli Associati)**

1. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

2. Possono partecipare all' Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti gli associati, a far data dalla deliberazione di ammissione, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

3. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Gli associati possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati. Ogni Associato può ricevere al massimo due deleghe conferitegli da altri associati. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

4. In particolare l' Assemblea ha il compito di:

- a) delineare, esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
- c) deliberare sull'approvazione del bilancio consuntivo e sull'eventuale preventivo;



- d) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l' eventuale Organo di controllo;
- f) eleggere il Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) deliberare sul ricorso dell'aspirante Socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell'Art. 5 del presente Statuto Sociale;
- i) deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell'Associato interessato, ai sensi dell'Art. 7 del presente Statuto Sociale;
- j) deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre.

L'Assemblea ha inoltre il compito di:

- deliberare sulle modifiche dello Statuto Sociale dell'Associazione;
- deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione stessa;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

5. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto Sociale, obbligano tutti gli Associati.

Art. 10 **(Convocazione dell'Assemblea degli Associati)**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli Associati e deve essere convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.
2. Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, Pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.
3. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).

Art. 11

(Validità dell'Assemblea ordinaria)

1. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Nazionale; in assenza di questi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno dalla metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
4. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i Verbali delle riunioni redatti.
6. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12

(Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio e per delega, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 13

(Nomina e composizione del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati. Esso è composto da 9 (nove) membri, scelti fra gli associati.
3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo può invitare associati che ne facciano richiesta, con funzione esclusivamente consultiva, per presentare e valutare proposte di specifiche iniziative o attività.
I Consiglieri che siano assenti, senza giustificato motivo, per 5 (cinque) riunioni, anche non consecutive,



nell'arco di un anno, sono dichiarati decaduti nella seduta successiva all'ultima assenza. I Consiglieri che per 3 (tre) volte, senza giustificato motivo, partecipino solo in parte ai lavori del Consiglio stesso, sono dichiarati decaduti, qualora dal loro allontanamento anticipato della seduta derivi la mancanza del numero legale per deliberare.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l'Associato o gli associati che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

4. Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Nazionale e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche quest'ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.

Art. 14

(Convocazione e validità del Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare (Ordine del Giorno).
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente Vicario o dal Vice Presidente Nazionale, ovvero, in mancanza di questi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal Verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audio-conferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l'Assemblea degli associati.

Art. 15

(Attribuzioni del Consiglio Direttivo)

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione.
2. Al Consiglio Direttivo spetta inoltre di:
 - a) eleggere, al proprio interno il Vice Presidente Vicario e il Vice Presidente Nazionale;

- b) assegnare tra i suoi componenti gli incarichi di Segretario e Tesoriere;
- c) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
- d) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) qualora lo ritenga opportuno, redigere un apposito Regolamento interno che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti specifici e organizzativi della vita dell'Associazione. Detto Regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con maggioranze ordinarie;
- f) indire adunanze, convegni, ecc.;
- g) deliberare tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
- h) deliberare l'adesione dell'Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- i) deliberare l'istituzione delle Sezioni Locali operative;
- j) decidere sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
- k) deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome esclusivamente nel limite necessario a garantire il regolare funzionamento dell'Associazione oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta;
- l) proporre all'Assemblea il conferimento di onorificenze e/o di cariche onorifiche ad associati o a terzi che abbiano acquisito particolari benemerite nelle attività proprie dell'Associazione; ai non associati a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui all'Art. 6, comma 3.



Art.16
(Il Presidente Nazionale e il Vice Presidente Vicario)

1. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Egli convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
 - a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
5. Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata al Tesoriere Nazionale.
6. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti nel territorio.

7. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di riferirne allo stesso nella prima riunione successiva.
8. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. Gestisce l'organizzazione territoriale, nei vari livelli nazionale, regionale, provinciale e locale.

Art. 17
(Il Segretario ed il Tesoriere)

1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
 - a) la redazione dei Verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - b) curare la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) la redazione dei Libri Verbali nonché del Libro degli Associati e del Registro dei Volontari.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
 - a) tenere ed aggiornare i Libri contabili;
 - b) predisporre il bilancio di esercizio dell'Associazione.

Art. 18
(Organo di Controllo)

1. L'Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'Art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017. Il componente dell'Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. L'Organo di controllo:
 - a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'Art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.

Art. 19
(Libri Sociali obbligatori)

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti Libri:
 - Libro degli Associati;
 - Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.
3. Gli Associati hanno diritto di esaminare i Libri Sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il Socio può proporre ricorso entro 10 (dieci) giorni. L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

Art. 20
(Risorse economiche)

1. Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'Art. 33 del D.Lgs. n. 117/2017, da:
 - a) quote associative;
 - b) erogazioni liberali di associati e terzi;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche e da privati;
 - f) contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
 - g) proventi da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale, ai sensi dell'Art. 6 D.Lgs. 117/2017;
 - h) proventi da raccolta fondi, ai sensi dell'Art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - i) rimborsi da Convenzioni, ai sensi dell'Art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - j) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'Art 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.





Art. 22
(I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella Sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 23
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa per ciascun esercizio finanziario, ove ne ricorrano i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli Artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato, redige il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la Sede sociale, a disposizione degli Associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
Il bilancio viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.
3. Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 25
(Le Convenzioni)

Le Convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'Art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la Sede legale dell'Associazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'Art. 16 D.Lgs. 117/2017.
I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 27

(Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione)

1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, secondo le modalità indicate dall'Art. 11, comma 4 del presente Statuto Sociale.
2. L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli Associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D.Lgs. 117/2017. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 28

(Articolazioni Territoriali)

1. L'organizzazione territoriale dell'Associazione è strutturata come segue:
 - a) La Sezione Locale;
 - b) Il Coordinatore Provinciale;
 - c) Il Coordinatore Regionale.
2. La Sezione Locale costituisce la struttura basilare dell'Associazione. Essa assume la denominazione del Comune ove viene costituita. Nel caso di Comuni ad alta densità di popolazione si può denominare con la Municipalità o altre sigle stabilite dal Consiglio Direttivo. Esse possono essere intitolate a personalità che in passato abbiano dato lustro, con la propria professionalità e/o coraggio, alla vita e al bene del Paese (ad es: Sezione Giovanni Falcone di Milano). L'istituzione della Sezione Locale è deliberata dal Consiglio Direttivo.
3. La Sezione Locale è composta da tutti gli associati residenti nel territorio di riferimento, i quali provvedono a nominare il Responsabile della Sezione Locale.
4. Il Responsabile della Sezione Locale:
 - svolge l'attività di informazione e diffusione delle notizie associative;
 - recepisce ed accoglie i problemi degli associati risolvendoli, se possibile, o rappresentandoli agli organi di competenza;
 - cura il proselitismo e il tesseramento;
 - è tenutario e responsabile, unitamente ad uno o più consiglieri nazionali all'uopo individuati con delega, del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale;
 - attiva programmi ed elabora idee per l'accrescimento culturale e professionale degli associati sul territorio sezionale;
 - è responsabile della gestione amministrativo-contabile della sezione che deve avvenire nel rispetto delle previsioni nazionali di bilancio e delle norme vigenti in materia;
 - si avvarrà di un Segretario di Sezione, da lui stesso individuato, che curerà le attività burocratiche e la documentazione della Sezione;



- tiene i contatti con le Autorità Comunali di Enti pubblici e privati, con il Sindaco, le Forze di Polizia e le Forze Armate site nell'ambito comunale.

5. Il Coordinatore Provinciale è nominato, a seguito di riunione, da tutti i Responsabili delle Sezioni ricadenti nella Provincia di riferimento, sia con voto palese che a scrutinio segreto. Egli:

- coordina l'attività dei Responsabili di Sezione;
- elabora la politica associativa provinciale;
- cura l'attività di propaganda e proselitismo;
- raccorda le attività associative con i Responsabili delle Sezioni Locali incluse nella Provincia;
- tiene i contatti con le autorità Provinciali di Enti pubblici e privati, con i Prefetti, Questori, rappresentanti delle Forze dell'Ordine e Forze Armate e di Protezione Civile.

Per specifici settori di attività associativa, può delegare incarichi da attribuire agli associati delle Sezioni Locali.

6. Il Coordinatore Regionale è nominato, a seguito di riunione, dai Coordinatori Provinciali che operano nella stessa Regione sia con voto palese che a scrutinio segreto. Egli:

- elabora la politica dell'Associazione Regionale in piena aderenza dello Statuto e delle indicazioni degli organi nazionali;
- cura l'attività straordinaria di propaganda e proselitismo;
- tiene i contatti con le Autorità Regionali di Enti pubblici e privati.

Per specifici settori di attività associativa, può delegare incarichi da attribuire ai soci delle Sezioni esistenti nella Regione.

7. La modalità di elezione e tempistica di ogni singolo incarico a livello Locale, Provinciale e Regionale è rimandata ad apposito regolamento interno.

Articolo 29 **(Logo e motto)**

1. L'Associazione si avvale del logo, la cui sigla e simbolo appartengono all'APCSM UNARMA ASC, ex Art. 1 Statuto dell'APCSM UNARMA ASC, qui riportato.

2. Il logo/simbolo, di esclusiva proprietà di UNARMA ASC può essere utilizzato dagli associati soltanto per questioni attinenti la vita istituzionale del Sodalizio e non per creare, senza preventive autorizzazioni del Consiglio Direttivo, gadget, distintivi o altri strumenti simili. Analogamente, è vietato a chiunque di creare oggetti e materiali da impiegare nell'attività istituzionale, al di fuori di quelli ufficialmente approvati dall'Associazione.

3. Ogni uso indebito sarà perseguito a norma di legge ed i Soci sono pregati di verificare e segnalare ogni abuso.

4. Il Consiglio Direttivo può utilizzare un motto, in latino, da adottare in abbinamento al logo.

5. Il logo grafico ed il nome UNARMA sono di esclusiva proprietà di UNARMA ASC ed è concesso in uso gratuito a "UNARMA-PENSIONATI APS". Esso è rappresentato da una Fiamma stilizzata a tre punte di colore Oro, con colori blu e rosso di sfondo e con la dizione **"UNARMA-PENSIONATI Associazione**

Pensionati delle Forze Armate, di Polizia e Simpatizzanti – APS". La sigla di "**UNARMA PENSIONATI**" – **APS**" appartiene esclusivamente a "UNARMA-PENSIONATI -APS" e può essere utilizzata solo dagli Organi statutari in carica.

Articolo 30
(Tessera sociale)

L'eventuale Tessera sociale ha titolo ai fini del riconoscimento all'appartenenza all'Associazione. Il titolare ne risponderà personalmente di ogni altro uso diverso da quello per cui è stata rilasciata. L'Associazione declina qualsiasi responsabilità presente e futura per l'eventuale indebito uso della tessera da parte del Socio.

Art. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto Sociale, dagli eventuali Regolamenti e dalle deliberazioni degli Organi Sociali, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto Sociale è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art. 12 delle preleggi al Codice civile.

Fatto, letto, firmato e sottoscritto a Roma, il 22 marzo 2025.

IL PRESIDENTE
(Tonino D'OVIDIO)

